

Oggetto **Costituzione fondo risorse decentrate stabili (personale non dirigente) e fondo risorse decentrate per la dirigenza per l'anno 2019 –Impegni di spesa personale dipendente esercizio 2019**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di :

- 1) dare atto che l'importo unico consolidato relativo all'anno 2017 come definito dall'art. 67 del CCNL - Comparto Funzioni locale è di € 229.119,21. Tale importo al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è definito in € 95.961,00;
- 2) dare atto che a seguito degli incrementi di parte stabile del fondo risorse decentrate, come indicati nell'art. 67 comma 2 lett a) e b) del citato CCNL e meglio dettagliati in motivazione, l'importo di cui al precedente punto 1) può essere incrementato di € 4.595,24.
- 3) definire la consistenza del "Fondo risorse decentrate stabili (personale non dirigente) per l'anno 2019" in € 100.556,24;
- 4) stabilire la consistenza delle risorse a carico del bilancio relative alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in € 133.158,00;
- 5) stabilire la consistenza del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l'anno 2019 in € 101.655,40 oneri riflessi esclusi
- 6) ridurre gli impegni n. 2018/111/2 e n. 2018/113/2, per complessivi € 30,47 come meglio dettagliato in applicazione, quali risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71 D.L. 25 giugno 2008 m. 112 convertito con modifiche dalla L.6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i
- 7) dare atto che la spesa complessiva per far fronte alle necessità derivanti dalla corresponsione delle retribuzioni all'intero personale (dirigente e non dirigente) comprensiva della quota di cui al punto 3), 4) e 5), degli straordinari ed oneri riflessi a carico Ente compresi, per l'anno 2019 ammonta ad € 1.098.743,73.

Motivazione

Con deliberazione n. 43/2017 del 22/12/2017 il Consiglio d'Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione del contratto collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia – annualità economiche 2016-2017.

In data 22/12/2017 l'Agenzia e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il CCDI nel quale le parti hanno confermato le risorse decentrate stabili sia per l'anno 2016 e per l'anno 2017; le risorse sono state determinate in € 261.236,12 a cui sono

permanentemente decurtate € 5.875,00 ai sensi dell'art. 1 c. 456 della L. 147/2013; l'importo netto del fondo è pertanto pari ad € 255.361,00.

Nel CCDI è stata confermata la ridefinizione delle risorse decentrate come già operata nei precedenti accordi, ed in particolare è stato confermato il ridimensionamento annuale di € 26.241,91 delle risorse decentrate stabili, così come definito per la prima volta con il CCDI sottoscritto il 30/06/2008. Pertanto le risorse decentrate stabili sono state confermate in € 229.119,21.

La costituzione del fondo ha tenuto conto di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo (articolo 9 D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 e art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 288).

Il citato CCDI ha stabilito, all'art. 1 c.4, che le disposizioni del contratto si applicano anche agli anni successivi salvo diverso accordo; tale CCDI è preso a riferimento ai fini della definizione degli impegni di spesa relativi alle retribuzioni del personale di competenza 2019 assunti con il presente provvedimento.

In data 21 maggio 2018 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018.

Il contratto di validità triennale (1° gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 2018) ha riconosciuto incrementi degli stipendi tabellari ai dipendenti del comparto.

In particolare, l'art. 64 (*Incrementi degli stipendi tabellari*) del nuovo CCNL Comparto Funzioni locali ha previsto che lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie fosse incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle Tabelle allegate al CCNL, con le decorrenze ivi stabilite; gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del contratto, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla Tabella B del CCNL.

A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza anno 2010 ha cessato di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è stata conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C del CCNL.

Dal medesimo contratto è stato inoltre riconosciuto un elemento perequativo, erogato una tantum corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella Tabella D, per dieci mensilità, per il periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. L'art. 1 comma 440 della Legge di Bilancio 2019, ha statuito che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e sino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali relativi all'annualità 2019-2021, continui l'erogazione di tale elemento.

L'art. 67 del nuovo CCNL stabilisce che a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili relative al 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato nel medesimo anno a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il medesimo articolo 67 al comma 2 individua le casistiche in cui è ammesso incrementare stabilmente il Fondo ma al comma 7 dispone che la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui al comma 15, comma 5 del CCNL, debba avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di*

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

Questa norma ha creato non pochi dubbi interpretativi in merito alla possibilità di incrementare realmente il Fondo risorse decentrate, dubbi che sono stati dissipati dall'emanazione del d.l. 135/2018 art. 11 il quale ha disposto che *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.*

Tutto ciò premesso per l'anno 2019 il “Fondo risorse decentrate” si ritiene possa essere stabilmente incrementato, in applicazione dell'art. 67 comma 2 di :

- € 1.580,80, pari ad € 83,20, per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 -lett a);
- € 3.014,44, pari alle differenze degli incrementi a regime di cui all'art. 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere nella medesima data -lett.b).

La consistenza del Fondo risorse decentrate stabili (personale non dirigente) per l'anno 2019 può essere pertanto definita in € 100.556,24.

Tale importo è stato calcolato scorporando dall'importo complessivo di € 233.714,24 (ottenuto sommando alle risorse del fondo 2017 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 2016-2018, pari a € 4.595,24) gli importi necessari a coprire la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative attualmente in servizio, pari a € 133.158,00, le quali, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 2016-2018, andranno a gravare sui fondi di bilancio.

L'importo di € 133.158,00, definito nel CCDI 2016-2017, dovrà essere impegnato per € 101.185,00 sull'annualità 2019 (retribuzioni posizioni organizzative) e per € 29.973,00 sull'annualità 2020 (retribuzioni di risultato).

L'impegno di spesa complessivo a copertura della corresponsione delle retribuzioni fisse e continuative del personale per l'anno 2019 e dei relativi oneri riflessi, è assunto sulla base del personale in servizio presso l'Agenzia al 01/01/2019 e tenuto conto di tutte le novità introdotte dalla nuova contrattazione collettiva.

L'art. 26 del CCNL normativo 1998-2001 economico 1998-1999 del 23/12/1999 COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI - AREA DELLA DIRIGENZA prevede la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

Nella seduta del 22/12/2017 il Consiglio di Amministrazione deliberazione n. 42/2017, nel rinnovare l'Ing. Cesare Paonessa nell'incarico dirigenziale di direttore dell'Area pianificazione e controllo a far data dal 01/01/2018 e sino al 31/12/2019 l'incarico dirigenziale di direttore dell'Area pianificazione e controllo all'ing. Cesare Paonessa, ha, tra l'altro, definito in € 101.655,40, il valore della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'area della dirigenza dell'Agenzia ai sensi del citato art. 26 del CCNL del 23/12/1999.

Con la medesima delibera è stato definito il premio di risultato relativo all'anno 2019 in € 29.044,40 il quale, come previsto dal D.Lgs del 23 giugno 2011, n. 118 nell'Allegato n. 4/2, in quanto spesa relativa al trattamento accessorio e premiante che verrà liquidata nell'esercizio successivo a quello a cui si riferisce, sarà imputata sull'annualità 2020.

Nel CCDI – annualità economica 2009 – si è dato atto che le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario, concordate con il CCDI sottoscritto il 30/06/2008, hanno cessato di costituire specifica voce di destinazione del fondo e la disponibilità degli anni precedenti è andata a costituire economia di Bilancio². Le risorse necessarie al finanziamento dello straordinario, a far data da tale annualità, hanno iniziato a gravare sul Bilancio dell'ente e conseguentemente il fondo decentrato è stato ridotto della corrispondente somma pari ad € 5.500,00. Sulla base del personale in servizio al 01/01/2019 si ritiene di impegnare per l'anno 2019 € 5.500,00.

Con il presente provvedimento, si prende atto, che ai fini dell'applicazione dell'art. 71 D.L. 25 giugno 2008 m. 112 convertito con modifiche dalla L.6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i, vanno contabilizzati i risparmi di spesa ottenuti a seguito alle decurtazioni effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti per le assenze per malattia nell'anno 2018 per complessivi € 30,70

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2020-2021, trova applicazione l'art. 163 comma 3 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Il Ministro dell'Interno con D.M. del 7 dicembre 2018 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a. tassativamente regolate dalla legge;

b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

L'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto nei limiti delle predette disposizioni di legge.

Applicazione

La spesa di € 853.696,16 per retribuzioni ed di € 245.047,57 per oneri riflessi per complessivi € 1.098.743,73, è applicata come indicato nell'Allegato A alla presente determinazione.

Le economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche dalla L.6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i, relative ai risparmi di spesa ottenuti a seguito delle decurtazioni effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti per le assenze per malattia nell'anno 2018 ammontanti ad € 30,47 sono applicate come segue:

Impegno	Capitolo	Importo
2018/111/2	501/101	11,58
2018/113/2	501/201	18,89
Totale		30,47

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 01 febbraio 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 01 febbraio 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

² La disponibilità sugli anni precedenti che è andata a formare economia di bilancio era pari a € 14.166,91.